

Svolgimento del processo

1. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della ... n. ..., depositata il ..., con la quale, rigettato l'appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, la sua opposizione, relativa all'avviso di accertamento concernente Irpef, Irap ed Iva per l'anno ..., ed emesso a seguito di verifica di funzionari erariali, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l'atto impositivo si basava sugli studi di settore, che costituivano prova presuntiva, senza che il contribuente, che si era discostato parecchio da esso, avesse fornito elementi di prova sul suo assunto, se non in modo generico, ancorché fosse stato instaurato il preventivo contraddittorio, in virtù del quale anzi il ricarico dei vari componenti del paniere, riguardante la gestione del bar-tavola calda, era rimasto piuttosto ridotto con la media ponderata, a fronte di una contabilità che in sostanza non era del tutto attendibile, sulla scorta delle varie fatture di acquisto e della registrazione dei componenti ceduti. Peraltro il dedotto sfrido di merci e materie prime non poteva avere riflessi negativi ai fini della ricostruzione dei ricavi, dovendo semmai riconnettersi a criteri di non oculata gestione dell'impresa. In definitiva i moltiplicatori gli venivano applicati con margini ragionevoli, tenuto conto delle deduzioni ed osservazioni addotte in sede di contraddittorio. L'agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che i parametri applicati dall'ufficio sono astratti, e dovevano essere temperati dalle effettive condizioni in cui l'attività di gestione dell'esercizio commerciale veniva svolta, con la vendita prevalente di cibi solidi piuttosto che delle bevande, trattandosi solo di presunzioni semplici, per le quali l'agenzia invece fornire la prova della sua pretesa.

Il motivo è infondato, in quanto, com'è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 – fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta”, sia sugli studi di settore, come nella specie, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62- *sexies*, aggiunto dalla L. di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata

all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62-*sexies* cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame, in cui comunque il divario con quanto indicato in dichiarazione era abbastanza rilevante (V. pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).

Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.

3. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di legge, giacché il giudice di appello non considerava che dai ricavi non potevano non essere dedotti gli sfridi della merce non venduta;

quella andata a male, come carne, pesce e quant'altro; i costi di mantenimento dei componenti l'impresa familiare, come pure quelli attinenti ai dipendenti, senza che peraltro i giudici avessero tenuto conto di tali elementi.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al motivo come prima esaminato, anche se tuttavia appare opportuno rilevare che anch'essa è priva di pregio, ove si consideri che la CTR applicava i coefficienti, tenendo conto delle contestazioni ed osservazioni svolte dal contribuente in sede di contraddittorio.

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro ...,00 (.../00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.